

Ancora sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato ex D. lgs. 231/2001. Il caso Juventus.

di **Francesco Martin**

Sommario. 1. Premessa. – 2. La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente. – 3. L'ordinanza del Tribunale di Torino. – 4. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

1. Premessa.

Ad oltre vent'anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l'applicazione di tale disciplina, a livello processuale, viene molto spesso relegata come eventualità da affiancare al procedimento penale a carico dell'imputato.

Rari sono infatti, rispetto alle possibili applicazioni, i procedimenti penali che vedono coinvolti società ed enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonostante il legislatore abbia anche in tempi molto recenti provveduto ad ampliare il novero dei reati presupposto, senza tuttavia modificare elementi strutturali di maggiore importanza quali, ad esempio, il regime inerente alla prescrizione.

Recentemente il Tribunale di Torino è ritornato sulla questione inerente alla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente dando, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, risposta negativa.

2. La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

Preliminarmente si deve specificare che l'orientamento di legittimità¹ ritiene che la mancanza di ogni riferimento alla parte civile – ed alla persona offesa – nel testo della norma non derivi da una lacuna normativa, bensì sia frutto di una scelta consapevole del legislatore.

In effetti, avendo riguardo alla *ratio* alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, emerge

¹ Cass., sez. VI, 22.01.2011, n. 2251, in Cass. C.E.D., n. 248791, in Cass. pen., 2011, p. 2539, con nota di VARRASO, *L'"ostinato silenzio" del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla Costituzione di parte civile nei confronti dell'ente ha un suo perché*, nonché MUCCIARELLI, *Il fatto illecito dell'ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 231/2001*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2011, p. 431; PISTORELLI e SANTORIELLO, *La parte civile nel procedimento per la responsabilità degli enti – Inammissibile per la Corte di Cassazione la costituzione di parte civile nei processi a carico degli enti*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1383.

innanzitutto una finalità proattiva delle sanzioni nei confronti dell'ente ivi previste piuttosto che repressiva.

La pretesa risarcitoria del danneggiato dal reato commesso dalla persona fisica nell'interesse o a vantaggio dell'ente si deve quindi confrontare con lo scopo finale della norma: incentivare l'ente a predisporre una adeguata struttura di prevenzione di futuri reati, piuttosto che punire nel nome della vittima del reato quest'ultimo.

A tal riguardo, si pensi a quanto disposto dall'art. 33 D.Lgs. 231/2001, per il quale, in caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, senza alcun riferimento alla sorte delle obbligazioni civili. Emerge peraltro come il D.Lgs. 231/2001 presti particolare attenzione ai profili di danno patrimoniale conseguenti alla commissione dell'illecito, senza tuttavia fare alcun riferimento alla parte civile; in tal senso si pensi agli artt. 12 (riduzione della sanzione pecuniaria allorché l'ente abbia risarcito un danno di particolare tenuità), 17 (esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive quando l'ente abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato) e 19 (non applicazione della confisca del prezzo o profitto del reato per la parte che può essere restituita al danneggiato).

Questi argomenti continuano ad apparire sistematicamente coerenti con la constatata particolare finalità della disciplina e dunque paiono legittimare la mancata menzione della costituzione di parte civile nel testo del decreto proprio alla luce del diverso obiettivo prefissatosi dal legislatore con l'introduzione della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato².

La giurisprudenza di merito, tuttavia, non sempre si è dimostrata aderente a quella di legittimità.

Difatti, il Tribunale di Lecce, sezione II penale, con l'ordinanza del 29 gennaio 2021, ha dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ai sensi del D.Lgs. 231/2001³.

Il giudicante ha infatti aderito all'indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell'ente, nell'ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato.

² CONTE, *Brevi riflessioni sulla responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 e la costituzione di parte civile: una questione (ancora) aperta*, in *Giur. Pen.*, n. 2, 2022.

³ Ordinanza pubblicata in questa rivista, *ivi*, con nota di BERGONZI, *La "secessione" pugliese. Commento all'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa in data 29 gennaio 2021*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 2.

L'argomento secondo cui, non essendo la costituzione di parte civile prevista dal D. Lgs. 231/2001, l'omissione non rappresenterebbe una lacuna, bensì una precisa scelta legislativa, è stato ritenuto non decisivo dal Tribunale, secondo il quale «*il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 231/2001 consente l'estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l'estensione all'ente della disciplina relativa all'imputato, sempre in quanto compatibile*».

In definitiva il Tribunale si riporta a tre fondamentali ordini di argomentazioni a sostegno della tesi dell'ammissibilità di costituzione di parte civile nei confronti dell'ente: il primo, di tipo letterale, restituisce importanza alla circostanza che il legislatore, quando abbia inteso derogare alla generale disciplina del codice di procedura penale, lo abbia espressamente precisato. Da ciò, a contrario, si ricaverebbe che il legislatore non abbia affatto inteso escludere la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente, ma che la disciplina in questione consentirebbe l'applicazione analogica degli articoli 74 c.p.p. e 185 c.p., sul pacifico presupposto della piena compatibilità dell'istituto della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti. Il secondo argomento addotto, di tipo storico-interpretativo, è basato sulla circostanza che la relazione illustrativa del D.Lgs. 231/2001 non riporti alcuna indicazione che, *expressis verbis*, escluda la costituzione di parte civile. La terza argomentazione, di ordine sistematico, è invece fondata sulla configurabilità del cosiddetto "rapporto di immedesimazione", che conduce il giudice leccese a ritenere che il reato commesso dalla persona fisica, membro dell'organico dell'ente ed a vantaggio o interesse di quest'ultimo, porti a qualificare il reato come proprio della persona giuridica, di tal che non possa escludersi la possibilità che l'illecito – in quanto direttamente ascrivibile all'ente, appunto – cagioni un danno risarcibile per fatto suo proprio⁴.

Al contrario con l'ordinanza del 3 febbraio 2021, il Tribunale di Milano ha ritenuto, aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, di non ammettere la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente⁵.

Si deve evidenziare che anche in dottrina sono emersi due orientamenti tra loro contrastanti.

Una parte della dottrina⁶ ha infatti evidenziato una soluzione favorevole alla costituzione di parte. Preso atto della lacuna normativa contenuta nel D.Lgs. 231/2001 e rilevato che la qualificazione della responsabilità dell'ente come amministrativa piuttosto che come penale non incide in maniera decisiva

⁴ CONTE, *Op.cit.*

⁵ Ordinanza pubblicata in questa rivista, *ivi*.

⁶ GROSSO, *Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001 davanti al giudice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1335 ss; ZANCHETTI, *La tutela degli interessi fondamentali milita a favore della costituzione di parte*, *Guida dir.*, n. 25, 2008, p. 86.

sulla soluzione del quesito, si osserva che l'azione civile da illecito, la c.d. responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c., trae origine da un qualunque fatto illecito, anche amministrativo, di tal che, se è vero che la costituzione di parte civile nel processo penale altro non è che l'esperimento o il trasferimento nel processo penale di una pretesa civilistica di tipo aquilano nascente da un illecito, dopo l'entrata in vigore del decreto del 2001, si deve ritenere che, per effetto della nuova disciplina, la pretesa civilistica possa essere trasferita in sede penale anche con riferimento agli illeciti qualificati dalla legge come amministrativi.

Non sussisterebbero ostacoli normativi alla costituzione di parte civile nel processo agli enti né nei codici penale e di procedura penale, né nello stesso D.Lgs. 231/2001.

In particolare, da un lato, risulterebbe inesatto invocare il divieto di interpretazione analogica con riguardo alle norme degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., trattandosi nel primo caso di norma civile seppure ospitata nel codice penale, nel secondo caso di una norma processuale.

Dall'altro lato, la responsabilità a carico degli enti, quale responsabilità da reato, potrebbe essere ricondotta direttamente al contenuto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., dovendo tale disciplina essere rivisitata alla luce dell'innesto nel tessuto del sistema giuridico operato nel 2001 con l'introduzione della nuova figura di responsabilità diretta delle persone giuridiche.

Per di più, una volta estesa la competenza del giudice penale alla responsabilità da illecito a carico degli enti, dovrebbe ritenersi operante il principio di trasferibilità dinanzi al giudice penale dell'azione civile da essa conseguente, risultando inammissibile una diversità di trattamento di situazioni del tutto simili e per le quali sussiste una *eadem ratio*.

D'altronde, nel testo del D.Lgs. 231/2001 non sarebbero ravvisabili elementi decisivi nel senso della preclusione della costituzione di parte civile nel processo agli enti: in primo luogo, le norme di cui agli artt. 34 e 35 del decreto prevedono l'estensione, al processo, di tutte le disposizioni del codice di procedura penale e, alla posizione dell'ente, delle disposizioni processuali previste per l'imputato, il che consente di superare l'apparente lacuna normativa. In secondo luogo, le norme degli artt. 12 comma 2 lett. a) e 17 lett. a) del decreto disciplinano istituti premiali espressamente connessi al risarcimento del danno da parte dell'ente. Né una preclusione alla costituzione di parte civile potrebbe leggersi nella previsione dell'art. 54 D.Lgs. 231/2001, laddove richiama esclusivamente le disposizioni dell'art. 316 c.p.p. relative al sequestro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario e non anche le disposizioni (quelle di cui commi 2 e 3 dello stesso articolo) che

legittimano la parte civile di chiedere il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti da reato⁷.

Ed invero, le norme in punto di sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili nascenti da reato dovrebbero poter essere applicate comunque, in virtù del richiamo generale dell'art. 34; in ogni caso, anche laddove si ritenesse insuperabile l'argomentazione a contrario, nulla impedirebbe di ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto prevedere una deroga alla disciplina generale, senza per questo voler precludere la costituzione di parte civile nel processo all'ente.

Un'altra parte della dottrina⁸, ad oggi maggioritaria, afferma invece che non sono ipotizzabili danni, ulteriori rispetto a quelli già prodotti dal reato, riconducibili in via autonoma all'illecito attribuito al soggetto collettivo, e che solo in riferimento a questi ultimi potrebbe ipotizzarsi la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria nell'ambito del procedimento a carico dell'ente: non a caso la dottrina favorevole alla costituzione di parte civile si premurerebbe di precisare che, in sede applicativa, il giudice deve fare attenzione a non duplicare il risarcimento dei danni nel caso in cui dovessero in tutto in parte coincidere.

I sostenitori della tesi contraria alla costituzione di parte civile osservano ancora che, se anche vi fosse spazio per identificare un danno civilmente risarcibile direttamente collegato al titolo che sta alla base della responsabilità amministrativa, la correlativa azione civile, non più da reato ma da illecito amministrativo, non potrebbe comunque essere esercitata nell'ambito del processo penale, per ragioni sistematiche e per inequivoci supporti testuali⁹.

Tenuto conto della tassatività della previsione dell'art. 1 c.p.p. - secondo cui sono proponibili dinanzi al giudice penale solo le azioni specificamente previste dalle norme di legge - e della conseguente possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale solo in presenza delle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., la costituzione di parte civile nel processo agli enti si deve ritenere preclusa in quanto fa difetto qualunque base normativa che legittimi l'ingresso nel processo penale di

⁷ BASSI, *La costituzione di parte civile nel processo agli enti: un capitolo ancora aperto*, in *Rivista231*, n.3, 2009, p. 23-25.

⁸ BASSI EPIDENDIO, *Enti e responsabilità del reato*, Milano 2006, p. 549 ss; MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in *Reati responsabilità degli enti*, a cura di LATTANZI, Milano, p. 585; STORELLI, *L'illecito amministrativo del reato degli enti nell'esperienza giurisprudenziale*, Torino 2005, p. 109 ss; SCALFATI, *Difficile ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giurisdizioni*, in *Guida Dir.*, n. 11, 2008, p. 80 e ss.; PIZIALI, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano 2002, p. 335.

⁹ BASSI, *Op. cit.*

un'azione civile in via diretta nei confronti dell'ente o della persona giuridica. In particolare, la dottrina evidenzia, per un verso, che nella legge delega non v'è alcun riferimento all'ingresso del processo penale di un'azione civile indirizzata in via diretta nei confronti della persona giuridica; che l'esame delle disposizioni del decreto confermano la tesi della inammissibilità di qualunque tipo di azione a contenuto patrimoniale civile da esperire contro i soggetti chiamati a rispondere eventualmente di un illecito amministrativo dipendente da reato, laddove non è prevista alcuna disciplina specifica sul punto e non viene mai menzionata la parte civile tra i soggetti processuali né nelle norme relative in materia di indagini preliminari, né in tema di udienza preliminare, né di procedimenti speciali o di sentenza; che alcun riferimento alla parte civile viene fatto nella relazione al decreto legislativo.

3. L'ordinanza del Tribunale di Torino.

Come evidenziato in precedenza il Tribunale di Torino si è recentemente espresso sulla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, con riferimento al c.d. caso Juventus.

In particolare, le costituzioni di parte civile riguardano tre macrocategorie: le autorità di vigilanza (Consob) le associazioni esponenziali rappresentative di interessi diffusi e collettivi (Codacons e Associazione Consumatori) e alcuni azionisti, per la gran parte costituiti anche nei confronti dell'ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2011.

Preliminarmente il Tribunale da atto che la norma in questione non contiene alcun riferimento alla parte civile con la conseguenza che è necessario valutare se tale omissione costituisca o meno una espressa volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

Sul punto quindi l'ordinanza richiama alcuni orientamenti di legittimità che hanno evidenziato come non sia possibile ammettere la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente.

Già nel 2010 infatti la Corte di cassazione¹⁰ aveva evidenziato che: *«Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore. (...) Il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel d.lgs. 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile. La sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la*

¹⁰ Cass. pen., Sez. VI, 05.10.2010, n. 2251.

parte civile non è menzionata nella sezione 11 del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa».

Dall'altro lato, invece, sussistono elementi positivi da cui dedurre la volontà legislativa di escludere la parte civile dal processo nei confronti dell'ente, da individuarsi nel disposto degli artt. 27 e 54 D.Lgs. 231/2001; in particolare l'art. 27 nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili e dall'altro lato, mentre l'art. 54 limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero.

Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.

Non sono applicabili nemmeno gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. in virtù della clausola generale di cui all'art. 34 D.Lgs. 231/2001 in quanto il tentativo di applicare direttamente nel D.Lgs. 231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l'ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio. Il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.

In altri termini, all'accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell'interesse ovvero del vantaggio derivato all'ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell'azione del primo all'interesse o al vantaggio dell'altro, che risponde autonomamente dell'illecito amministrativo; ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone.

Di conseguenza, se l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo

ricomprende, deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al reato in senso tecnico.

L'ostacolo maggiore all'applicazione diretta dell'art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex D.Lgs. 231/2001 è costituito dagli stessi limiti ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest'ultima che non può coprire anche l'illecito dell'ente, così come delineato nel citato D.Lgs. 231/2001.

Allo stesso modo, anche l'art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nell'art. 34 D.Lgs. 231/2001, in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall'art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato. In sostanza, l'impossibilità di procedere all'applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell'illecito amministrativo.

Sul punto è intervenuta anche la Corte costituzionale¹¹ che, nel dichiarare l'inammissibilità della questione concernente il presunto contrasto con l'art. 3 Cost. degli artt. 83 c.p.p. e del decreto legislativo 231 del 2001 nella parte in cui, in sintesi, questi ultimi non permettono la costituzione di parte civile delle persone offese nei confronti dell'ente, né la citazione di quest'ultimo come responsabile civile, fornisce argomenti a sostegno dell'inammissibilità, per tali casi, della costituzione di parte civile, ha affermato che: «(...) è *fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi*».

Infine, anche la corte di Giustizia dell'Unione Europea¹², dopo aver rapidamente ricostruito la natura dell'illecito ascritto all'ente così come configurata nel D.Lgs. 231/2001, ha concluso che: «*l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello*

¹¹ Cort. cost., 18.07.2014, n. 218.

¹² Corte di Giustizia UE, sez. II, 12.07.2012, n. C-79/11.

in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato».

In definitiva, il Tribunale di Torino ritiene che i termini «*illecito*» e «*reato*» non sono tra loro interscambiabili considerato che il reato costituisce uno dei presupposti dell'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente.

Non sono quindi applicabili all'ente, in virtù della clausola di rinvio prevista dagli artt. 34 e 35 D.lgs. 231/2001, le disposizioni di cui agli artt. 74 c.p.p. e 185 c.p., considerato che queste ultime si riferiscono espressamente al solo reato, obbligando il colpevole a risarcirlo: come detto, però, l'ente non è colpevole del reato commesso dalla persona fisica in quanto, l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, tanto che ente e persona fisica non possono nemmeno definirsi coimputati.

Infine, non appare dirimente il fatto che nel processo minorile il legislatore, a differenza che nel processo a carico dell'ente, abbia espressamente previsto l'esclusione della parte civile considerato che la posizione del minore imputato è assolutamente identica a quella dell'imputato maggiorenne mentre la posizione dell'ente, per le ragioni già esposte, differisce sensibilmente da quella dell'imputato persona fisica.

Tali conclusioni, peraltro, non pregiudicano le istanze risarcitorie delle persone che hanno subito un danno dal reato, considerato che l'ente, come avvenuto nel presente processo, può essere citato come responsabile civile per i reati commessi dai suoi dipendenti.

Il Tribunale di Torino ha quindi rigettato tutte le istanze di ammissione come parti civili nei confronti dell'ente.

4. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Mediante la pronuncia in esame il Tribunale di Torino ha fatto buon governo dei principi dettati dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.

Nel complessivo impianto del D.lgs. 231/2001, non solo non è prevista la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti della persona giuridica né sono espressamente richiamate le norme del codice di rito a disciplina dell'istituto, ma non è presente neanche una norma nella quale sia contenuto un riferimento implicito alla possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente. Nel decreto non v'è infatti alcun riferimento alla responsabilità patrimoniale dell'ente per il risarcimento del danno civile collegato alla responsabilità amministrativa, né alle disposizioni in tema di responsabilità patrimoniale dell'ente per il pagamento della sanzione pecuniaria (artt. 27 e 33); non sono inoltre previsti strumenti di tutela dei possibili interessi della persona offesa o danneggiata dal reato né in sede di archiviazione (art. 58),

né in sede di contestazione e di rinvio a giudizio (artt. 59 e 61 comma 2), né in sede di pronuncia della sentenza di condanna (art. 69). Alla stregua di tali ultime norme, l'esercizio nel processo penale dell'azione civile può difatti essere ammesso soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 185 c.p., con la conseguenza che due possono essere le alternative: o la responsabilità dell'ente è riconducibile a detto articolo, ed in tal caso la costituzione di parte civile nel processo a carico dell'ente può ritenersi ammissibile, oppure tale responsabilità non è riconducibile al disposto di tale norma, nel qual caso la costituzione è preclusa.

In conclusione, la preclusione della possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente deriverebbe anche dalla circostanza che la responsabilità sancita dal D.Lgs. 23172001 è qualificata come amministrativa e come *tertium genus* nella Relazione allo stesso, il che rende problematico qualificare detto illecito tout court quale reato e dunque applicare il disposto dell'art. 185 c.p. che esso espressamente presuppone¹³.

La persona giuridica sia responsabile in via autonoma di un illecito distinto ed indipendente dal reato, seppur da esso nascente: l'ente è chiamato a rispondere di una responsabilità *sui generis* non inquadrabile negli schemi della tradizionale colpevolezza, per un fatto che non coincide con il reato da cui si origina la responsabilità civile.

A prescindere dalla natura penale, amministrativa o di *tertium genus* che si voglia riconoscere alla responsabilità dell'ente derivante da reato, l'illecito imputabile all'ente è diverso dall'illecito da cui discende, cioè dal reato propriamente detto commesso dalla persona fisica legata da un rapporto qualificato all'ente.

In conclusione, quindi la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti è esclusa non solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, ma anche dalla stessa struttura del D.Lgs. 231/2001 che mai menziona tale figura; *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

¹³ BASSI, *Op.cit.*, pp. 32-33.